CAMERA DEI DEPUTATI N. **2553**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Assegnazione alle localizzazioni d'impresa del dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro indicato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

Presentata il 31 luglio 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge è volta a collegare il patrimonio informativo costituito dal registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le informazioni accessibili dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, già collegato ai dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Con la modifica proposta si intende utilizzare il registro delle imprese, una base di dati di interesse nazionale, per fornire ai soggetti interessati (amministrazioni, imprese e cittadini) dati e informazioni utili a garantire maggiore trasparenza al mercato delle imprese e del lavoro. Il codice alfanumerico unico assegnato dal CNEL, che identifica in modo univoco il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dall'impresa, è introdotto nella visura camerale delle imprese, con la possibilità di accedervi tramite un collegamento ipertestuale attivo direttamente al sito *internet* istituzionale del CNEL, per poter consultare il testo integrale dell'accordo.

La presente proposta di legge intende, inoltre, regolamentare definitivamente lo scambio di dati sugli addetti che avviene da anni tramite una convenzione tra l'INPS e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi, di cui

alla determinazione n. 21 del 11 febbraio 2020. L'attivazione di un collegamento tra le banche di dati, relativo in particolare all'estensione dell'utilizzo del codice identificativo unico dei CCNL adottati dalle imprese, potenzia lo scambio tra le amministrazioni pubbliche che si interfacciano con operatori economici che utilizzano i CCNL. La connessione tra le informazioni desumibili tra le diverse strutture che monitorano il sistema economico incrementa la trasparenza e potenzia la conoscenza delle dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro italiano, in particolare con riferimento al sistema contrattuale e alle relazioni industriali.

Nello specifico, la presente proposta di legge consta di un articolo unico che modifica e integra, mediante l'aggiunta di quattro nuovi commi, l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente l'istituzione del codice alfanumerico unico, disciplinando l'assegnazione alle localizzazioni d'impresa del dato relativo al CCNL indicato.

Dal punto di vista finanziario, la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi o nuovi in quanto il comma aggiuntivo 1-*quater* dispone che i costi sostenuti per le attività previste dai commi precedenti sono ricompresi nell'ambito della citata convenzione tra l'INPS e l'Unioncamere.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette al registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il codice alfanumerico unico di cui al comma 1 del presente articolo, unitamente ai micro-dati anonimi concernenti i dati anagrafici, le caratteristiche del contratto, la qualifica e le informazioni territoriali relativi a ciascun addetto, riferito a ciascuna impresa già oggetto della convenzione di cui al comma 1-*ter*.

1-ter. I dati e le informazioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono trasmessi ai fini dell'iscrizione e della successiva pubblicazione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, prevedendo che in caso di applicazione di più contratti collettivi nazionali di lavoro vengano indicati tutti i codici alfanumerici unici attribuiti dal CNEL e corrispondenti ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro eventualmente applicati, nonché i micro-dati anonimi concernenti i dati anagrafici, le caratteristiche del contratto, la qualifica e le informazioni territoriali relativi a ciascun addetto per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro riferito all'impresa.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede nell'ambito della convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo scambio e l'ac-

cesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi, che disciplina altresì le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al medesimo comma 1-*bis*.

1-quinquies. Il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali è garantito mediante l'anonimizzazione delle informazioni statistiche relative agli addetti trasmesse al registro delle imprese ai sensi del comma 1-*bis* ».